



Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabria (modificato)

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

Corso Vittorio Emanuele II - Tel. 0966-3740211 - Fax 0966-3740249

AREA TECNICA

Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabria

Articolo 1 - PREMESSE

1.1 Fonti

Il Comune di Bagnara Calabria ha redatto il presente Regolamento per la gestione delle attività del porto di Bagnara Calabria.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, del porto di Bagnara Calabria.

1.2 Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento con il termine Concessionario sarà indicato il Comune di Bagnara Calabria, nel caso di gestione diretta in economia e/o mediante affidamento in appalto, ovvero altro Soggetto cui sia stata demandata la Gestione del Porto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mentre con la locuzione " Utente " sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto ed usufruiscono dei relativi servizi. Sempre ai fini del presente regolamento, tutte le imbarcazioni, siano esse natanti, galleggianti, a remi, a vela o a motore, sono definite con l'unico termine "Imbarcazione" per ciò che riguarda i pescherecci ed "Imbarcazione

Approv. con Delib. CC N° 84 del 17-12-2010



da diporto" per ciò che riguarda le imbarcazioni destinate ad attività diportistiche.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento, di concerto con l'Autorità Marittima competente il presente Regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più efficiente e funzionale, per gli Utenti il porto.

1.4 Individuazione del Porto

Il Porto comprende gli spazi demaniali individuati con campitura rossa nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere ulteriormente recintata e/o protetta e sorvegliata con un sistema di telecamere a circuito chiuso con videosorveglianza, dispositivi di sicurezza e controllo di cui già è dotata l'area portuale.

Articolo 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la gestione del porto di Bagnara Calabria, più specificatamente le attività di:

- Gestione dei pontili galleggianti;
- Gestione delle banchine;
- Gestione del Travel-Lift;
- Gestione del servizio di sosta in porto;

l'obiettivo del Comune di Bagnara Calabria è quello di:

- Favorire lo sviluppo turistico dell'area migliorando al contempo i servizi prestati alla flotta peschereccia;
- Disciplinare la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e di compatibilità tra l'attività professionale della pesca ed il contesto storico-ambientale;



- Contenere l'eventuale inquinamento aereo, acqueo e acustico.

L'area portuale in argomento è ubicata in Bagnara Calabria su area demaniale marittima ricadente sul foglio di mappa n. 12 part. 26 del Comune di Bagnara Calabria ed ha la seguente consistenza:

- strutture di ormeggio a terra delle imbarcazioni e strutture di ormeggio costituite da pontili galleggianti, fornite di colonnine erogatrici di servizi, in legno per l'attracco di imbarcazioni;
- occupazione di specchio d'acqua della superficie di mq. 25.603;
- occupazione di spazi a terra per una superficie totale di mq.

2.1 Disponibilità posti barca

Il porto è suddiviso in due zone: una destinata alle imbarcazioni da pesca, costituita dalla intera estensione del molo di sopraflutto e della banchina di sud ovest e una destinata alle imbarcazioni da diporto costituita dalla banchina sud-est, il molo di sottoflutto e parte della banchina sud.

La disponibilità dei posti barca secondo le tipologie sotto esplicitate risulta essere la seguente per la parte peschereccia :

- **Cat. A** dimensioni 22 x 6 posti barca n. 9;
- **Cat. B** dimensioni 18 x 5,5 posti barca n. 10;
- **Cat. C** dimensioni 15 x 5 posti barca n. 11;
- **Cat. D** dimensioni 13 x 4 posti barca n. 11;
- **Cat. E** dimensioni 10 x 3,5 posti barca n. 31;
- **Cat. F** dimensioni 8 x 3 posti barca n. 1;

per la parte turistica

- **Cat. I** dimensioni 6,5 x 2,5 posti barca n. 7;
- **Cat. II** dimensioni 8 x 3 posti barca n. 30;
- **Cat. III** dimensioni 10 x 3,5 posti barca n. 26;



Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabra (modificato)

- **Cat. IV** dimensioni 13 x 4 posti barca n. 17;
- **Cat. V** dimensioni oltre 13m posti barca n. 4.

Gli utenti che utilizzeranno i suddetti posti barca a loro volta saranno così definiti:

- **STANZIALI** – Utenti che stipulano un contratto a lungo termine;
- **TEMPORANEI** – Utenti che stipulano un contratto a breve termine;
- **TRANSITO** - Utenti che utilizzano i posti ormeggio saltuariamente senza prenotazione (generalmente giornalieri);
- **OPERATORI NAUTICI** – Noleggiatori o locatori di unità da diporto, imbarcazioni adibite al traffico passeggeri;
- **PESCATORI** – Utenti che esercitano la professione di pesca;

Il Concessionario potrà disporre dei posti barca relativi alla parte turistica del porto.

L'assegnazione degli ormeggi delle imbarcazioni da pesca sarà, invece, di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima, secondo le norme citate nell'ordinanza che disciplina la navigazione e gli accosti nel Porto di Bagnara Calabra. I pescherecci non sono tenuti al pagamento di tariffa per il posto di ormeggio, fatto salvo il corrispettivo dovuto per l'espletamento da parte del concessionario di servizi ulteriori esplicitamente richiesti, quali ad esempio alaggio e varo e sosta su banchina portuale in concessione. Pertanto le norme che seguono relative alla assegnazione dei posti barca, pagamento della tariffa di ormeggio, verifiche del gestore, si applicano esclusivamente alla parte del porto destinata al diporto.



2.2 Travel Lift

Per i servizi di alaggio, varo e movimentazione natanti e imbarcazioni ci si potrà avvalere del motoscalo con i seguenti dati tecnici:

- Portata Massima 260 Ton.;
- Peso macchina 95 Ton;
- Lunghezza massima alla base 14176 mm;
- Larghezza massima 14630 mm;
- Altezza massima 13625 mm;
- Larghezza libera interna 10570 mm;
- Passo 11500 mm;
- Carreggiata 12600 mm;
- Altezza libera sotto la traversa 12387 mm.

2.3 Impianto di video-sorveglianza wireless

Per i servizi di controllo e sicurezza dell'intera area vi è la presenza di un sistema integrato di telecamere che garantisce la totale copertura dell'area portuale attraverso dieci telecamere fisse ad alta risoluzione e due telecamere dome (girevoli a 360° in orizzontale e 90° in verticale).

2.4 Determinazione lunghezza

Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, la "lunghezza fuori tutto" è quella risultante dalla Licenza di Navigazione per i pescatori e, per i "natanti da diporto", quella risultante da documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) e dal certificato di omologazione, per le imbarcazioni non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale (misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l'utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.



La conformazione dei posti barca non consente l'ormeggio di catamarani a causa della loro larghezza sovradimensionata. Solo per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità è consentito l'ormeggio a tali unità navali per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche dell'unità in parola.

2.5 Verifiche

Il Gestore può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e l'armatore è tenuto ad esibirla. Nel caso in cui l'armatore non l'avesse in disponibilità, il Gestore si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall'assegnatario in sede di assegnazione ormeggio.

Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d'ufficio alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo raccomandata a.r., si intimerà la rimozione dell'imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

2.6 Sanzioni

La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà :

1. la rimozione d'ufficio dell'imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;
2. la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d'ufficio alla rimozione del natante, il Gestore procederà all'immediata segnalazione dell'occupazione abusiva dell'ormeggio all'Autorità Marittima



competente per le conseguenti attività previste e sanzionate dal Codice della Navigazione.

2.7 - Assegnazione posti barca

L'assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili, anche a seguito di spostamenti tecnici e temporanei in relazione alla sicurezza portuale, sarà disposta ai primi in lista di attesa che dimostreranno di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile; coloro che non avranno unità idonee (più grandi o più piccole, vela o motore) rimarranno in lista di attesa. Fatta salva la facoltà di decidere se procedere alla riassegnazione di ormeggi, il Concessionario attuerà regolari procedimenti di assegnazione annuale e/o pluriennale degli ormeggi ricavati nella parte del porto destinata al diporto nautico, che dovranno svolgersi, finché perdurerà in capo al medesimo la concessione del relativo ambito demaniale, nel rispetto dei seguenti principi, criteri, regole e modalità:

- a) rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di assegnazione come pervenute al Concessionario;
- b) la durata massima dell'assegnazione degli ormeggi è quadriennale, salvo rinnovo, previo pagamento entro il 30 aprile di ciascun anno del canone come determinato ai sensi della vigente tariffa pubblicata e depositata presso la locale Autorità Marittima.

Qualora l'assegnatario del posto di ormeggio non provvederà al versamento del canone improrogabilmente entro il termine suddetto, allo stesso è consentita la regolarizzazione della propria posizione col pagamento del canone maggiorato di una percentuale pari al 20% della tariffa annuale improrogabilmente entro il successivo 31 maggio, termine perentorio ed essenziale. L'inosservanza di questo ultimo termine comporterà la decadenza automatica del diritto di ormeggio senza preavviso alcuno da parte del Concessionario. La



Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabria (modificato)

pronuncia di decadenza implicherà la restituzione della quota di concessione proporzionata al periodo di non fruizione dell'ormeggio decurtata di un importo pari a 6/12 della tariffa annuale.

Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce. La rinuncia decorre, comunque, dal 01 gennaio dell'anno successivo. Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di uno o più posti barca, a cura del Concessionario verrà redatto apposito verbale.

Contestualmente l'assegnatario sarà cancellato dalle altre "liste di attesa" ove fosse iscritto. Il Concessionario comunicherà l'avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviando contestualmente il relativo contratto, che dovrà essere restituito entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione, debitamente firmato per accettazione (inclusa la sottoscrizione del "Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di "Bagnara Calabria", che costituisce parte integrante del contratto), unitamente alla ricevuta di pagamento della tariffa, che decorrerà a far data dal giorno della assegnazione. In mancanza, entro il predetto termine tassativo, l'assegnatario verrà considerato rinunciario e cancellato dalla corrispondente "lista di attesa".

Entro sei mesi dalla data di assegnazione, l'assegnatario dovrà presentare al Concessionario apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà e le caratteristiche di individuazione dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione e, per le unità non immatricolate, idonea documentazione dalla quale risultino gli elementi sopra-citati) e per le unità in costruzione l'assegnatario dovrà produrre copia del contratto di acquisto con indicazione delle misure definitive. Il rilascio, doloso o colposo, di dati mendaci comporterà la decadenza dal diritto di utilizzo del posto



barca. L'assegnazione di cui al precedente punto 2.9 è possibile anche per il richiedente che abbia in uso l'unità da diporto sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca. Gli assegnatari di posto d'ormeggio in forza di contratto di noleggio, secondo la precedente normativa (Regolamento CNAM), manterranno l'assegnazione per l'unità interessata sino alla scadenza del contratto di noleggio.

Con il pagamento della tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel porto turistico di Bagnara Calabria contenute nel presente Regolamento.

Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla "privacy"). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito di gestione del Concessionario esclusivamente per le previste finalità istituzionali. L'assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza alla Direzione del Porto, affinché il Concessionario possa disporre del posto reso libero. L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e



dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.

Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro dalla Direzione del Porto, di norma al momento della redazione annuale del piano dei posti barca (entro il 15 giugno di ogni anno) ed, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, anche in qualsiasi altro momento.

2.8 Deposito imbarcazioni nell'area lavori

Il deposito di imbarcazioni nell'area portuale destinata alla esecuzione di lavori è consentito dal 15 ottobre al 15 maggio per i soli interventi di ordinaria manutenzione.

La permanenza nell' "area lavori" non potrà eccedere in ogni caso i quindici giorni.

Gli interessati devono presentare apposita istanza al Concessionario che autorizzerà previo versamento di cauzione. Il varo sarà autorizzato solo dopo il pagamento della relativa tariffa.

Lo spazio assegnato sul piazzale "area lavori" dovrà essere mantenuto e reso in ordine e sgombero da ogni residuo, pena la mancata restituzione della cauzione.

2.9 Servizio di assistenza in porto

Durante l'orario di servizio il personale di banchina del Concessionario sono dotati di apparato ricetrasmittente VHF portatile, sintonizzato in ascolto sul canale _____.

Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l'ormeggio o disormeggio possono contattare il personale di banchina direttamente sul canale _____ VHF prima dell'inizio delle manovre.

Al personale di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a



prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza il personale di banchina è autorizzato a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

Il Concessionario fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento, una catena per ogni unità per l'ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario. Gli armatori che desiderano un secondo ormeggio di prora su catena devono farne richiesta alla Direzione del Porto. La fornitura del secondo ormeggio di prora è a carico del richiedente, secondo apposita tariffa stabilita annualmente.

Gli armatori che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta alla Direzione del Porto, che vi provvederà con propri personale e mezzi, qualora tecnicamente possibile.

Le spese del servizio sono a carico del richiedente.

Il Concessionario non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi fatta eccezione per la rottura della catena precedentemente menzionata o di bitte, anelli di ormeggio e catenarie di proprietà del Comune di Bagnara Calabria o da non corretto ormeggio dell'unità.

2.10 Servizi Portuali

I Servizi di base (obbligatorî, compresi nella tariffa) sono:

- predisposizione ormeggi;
- illuminazione banchina;
- predisposizione per la raccolta dei rifiuti;
- servizio antincendio;



Regolamento per la gestione del porto di Bagnara Calabria (modificato)

- assistenza all'ormeggio con idonei mezzi e personale nell'arco delle 24 ore;
- Sorveglianza;
- pulizia specchi acquei portuali.

Servizi accessori (non compresi nella tariffa);

- fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;
- installazione secondo ormeggio di prora;
- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale.

Le tariffe per i servizi suddetti sono stabilite annualmente dal Concessionario previa autorizzazione del Comune di Bagnara Calabria. Le tariffe vengono rese pubbliche e depositate presso la locale autorità Marittima.

2.11 Altri servizi

Nessun servizio può essere effettuato sulle imbarcazioni ormeggiate nel porto Bagnara Calabria senza la preventiva autorizzazione scritta del Concessionario

Pertanto è vietato l'accesso all'ambito portuale di qualsiasi operatore appartenente a ditta artigianale e/o industriale ed a qualunque mezzo di sollevamento e/o di lavoro, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Concessionario.

Ad insindacabile giudizio del Concessionario le Ditte che svolgono la loro attività industriale o artigianale afferente a lavori di manutenzioni, riparazioni od altri servizi su imbarcazioni ormeggiate o a secco nel porto turistico di Bagnara Calabria, purché abbiano presentato la Comunicazione di "inizio attività", ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, potranno essere autorizzate annualmente dal Concessionario ad operare nell'ambito del porto di Bagnara Calabria. Altre Ditte potranno essere autorizzate giornalmente ad operare nell'ambito del porto Bagnara Calabria con le



stesse modalità e ad insindacabile giudizio del Concessionario, purché abbiano presentato la Comunicazione di "inizio attività".

Il Concessionario si riserva la facoltà di assumere in qualsiasi momento in proprio ed in esclusiva qualsiasi servizio o attività afferente lavori a bordo di imbarcazioni ormeggiate o a bordo nell'ambito del porto turistico di Bagnara Calabria.

2.12 Divieti

E' fatto divieto di:

- lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
- aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili;
- conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.);
- appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni;
- accedere ai pontili galleggianti con cicli e motocicli;
- depositare batterie nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori;
- depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori delle isole ecologiche, ed al di fuori degli orari stabiliti. E' altresì vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarta o nelle vicinanze degli stessi;
- lasciare in tutto lo specchio acqueo qualsiasi tipo di "tender";
- versare in tutto l'ambito del porto di Bagnara Calabria o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente



marino, indicate nell'elenco Allegato A alla Legge 31.12.1982, n. 979. Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del porto di Bagnara Calabria, l'impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili;

- eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all'uopo destinati;
- sostare con cicli di qualsiasi genere oltre il normale periodo di uscita in mare, al di fuori di detto periodo le biciclette dovranno essere ricoverate sull'unità di appartenenza. Il Concessionario si riserva la facoltà di rimuoverle in qualsiasi momento le biciclette lasciate a qualsiasi titolo in porto e di avviarle alla discarica.

2.12 Responsabilità

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza, di sicurezza nella navigazione e di ogni altra violazione a norma e/o disposizione del Codice della Navigazione e/o Ordinanza emanata dalla competente autorità marittima

I marinai di banchina e tutto il personale dipendente del Concessionario sono incaricati di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

La inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la revoca della assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad



operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del porto di Bagnara Calabria.

Ad uguale sanzione saranno sottoposti coloro che, nell'ambito del porto di Bagnara Calabria ed in relazione alla sua specifica utilizzazione, violino norme di legge o di regolamenti od ordinanze emesse dalla competente Autorità, sempre che la violazione venga

accertata dalla Autorità Marittima competente e non sia revocata e/o annullata dall'Autorità Giudiziaria.

2.13- Posizionamento dei pontili galleggianti

Il Concessionario **deve** a sua cura e spese in prossimità della stagione invernale e comunque entro e non oltre il 31 ottobre provvedere allo smontaggio ed al ricovero di almeno due pontili galleggianti per il diportismo turistico, così da permettere, in caso di forti marosi invernali, il ricovero dei pescherecci nel molo a terra che risulta essere più sicuro, in prossimità della stagione estiva (a partire dal 31 marzo) i pontili dovranno essere posti in opera così come precedentemente smontati.

Durante il periodo compreso tra il 31 ottobre e il 31 marzo, il Concessionario dovrà lasciare libero lo specchio d'acqua antistante la banchina su-est - reso libero a seguito dello smontaggio dei pontili sopra menzionati - al fine di garantire l'ormeggio temporaneo delle imbarcazioni da pesca in condizioni meteo-marine avverse.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabria revocare in tutto o in parte la concessione del porto di Bagnara Calabria in caso di inosservanza delle suddette disposizioni.